

N. R.G. 2019/40658



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

PRIMA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **40658/2019**

Il Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi,

a scioglimento della riserva assunta in ordine al ricorso ex art.702 bis c.p.c. ,

**premesse che:**

-con ricorso ex artt.702 bis ss. c.p.c. e 28 D.l.vo n.150 del 1 settembre 2011 l'ASGI Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione APS, l'ANP Avvocati per Niente Onlus e la NAGA Associazione volontaria di assistenza sociosanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti, hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo, in via cautelare, di "...dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento del Ministero dell'Interno consistente nell'aver inserito nell'avviso pubblico UNRRA 12 giugno 2019 il requisito della cittadinanza italiana per i destinatari degli interventi finanziati dal Fondo e nella successiva dichiarazione di "proroga termine di scadenza" la dichiarazione che i fondi sono destinati "con carattere prioritario a progetti socio assistenziali aventi come destinatari cittadini italiani...".

-le ricorrenti hanno inoltre chiesto nel merito:

"...in via principale

b) ordinare al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, di modificare detto avviso escludendo dai criteri di assegnazione delle somme il predetto "carattere prioritario" e garantendo parità di esame dei progetti indipendentemente dalla nazionalità dei destinatari dei progetti stessi e riaprendo i termini di presentazione delle domande per un periodo identico a quello originario in modo da garantire la possibilità di partecipazione a parità di condizioni anche a quanti formuleranno domanda a seguito della modifica disposta dal Giudice;

in via subordinata, nel solo caso in cui i fondi dovessero risultare già assegnati:

c) a titolo di integrale rimozione della discriminazione già consumata ordinare al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, di reiterare analogo avviso identico a quello del 12.6.19, ma privo della clausola di cui sopra, disponendo con fondi propri il medesimo stanziamento previsto nell'avviso originario;

d) adottare un piano di rimozione idoneo a rimuovere qualsiasi ulteriore effetto della discriminazione e ad impedirne la reiterazione, con riserva di precisazione in relazione alla situazione che si sarà determinata al momento della decisione.

in via ulteriormente subordinata, in caso di rigetto delle domande di cui ai punti b e c e ferma la domanda sub d)

e) condannare il Ministero convenuto a risarcire alle associazioni ricorrenti il danno derivante alle associazioni stesse in quanto rappresentative dell'interesse leso e agli stranieri da esse rappresentati, dalla intervenuta discriminazione in misura da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. e



comunque idonea a garantire il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della condanna e che si indica pertanto in euro 10.000,00 per ogni associazione...”

-con memoria autorizzata depositata in data 12 e 15 giugno 2020 le ricorrenti, sciogliendo la riserva formulata a pag.12 del ricorso, hanno definitivamente precisato le conclusioni, rispetto alle quali il Ministero ha avuto modo di replicare con la propria memoria depositata il 24 giugno 2020;

-non essendo necessario l'espletamento di attività istruttoria, il procedimento è stato trattenuto in riservava all'udienza del 17 luglio 2020 all'esito di udienza svoltasi con le modalità della cd. trattazione scritta;

#### **rilevato che:**

-sussiste la legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti in ragione della loro iscrizione nell'elenco di cui all'art.5 D.l.vo n.215 del 2003 che, com'è noto, conferisce agli enti iscritti la legittimazione attiva per il contrasto a tutte le discriminazioni basate sull'etnia a condizione che i soggetti lesi non siano direttamente ed immediatamente individuabili;

-si veda, al riguardo, quanto statuito da Cass. n.11165 del 2017, secondo la quale “...nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità (ex artt. 2 e 4 d.lgs. 215/2003 e 43 TU 286/1998) sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni ed agli enti previsti nell'art.5 d.lgs. 215/2003...”;

-la stessa difesa del Ministero dell'Interno non ha sollevato alcuna contestazione al riguardo, limitandosi invece ad eccepire l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire nonché, nel merito, l'infondatezza delle domande proposte dalle ricorrenti;

-prima di esaminare la predetta eccezione nonché il merito delle rispettive argomentazioni giuridiche, è opportuno prospettare le circostanze di fatto allegate dalle ricorrenti a sostegno delle loro domande;

-nel ricorso si legge che:

“...1. Il Fondo Lire U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) è stato istituito nel 1943 allo scopo di fornire aiuto e assistenza immediati ai Paesi più colpiti dalla guerra attraverso programmi orientati a sostenere le fasce più deboli della popolazione, oltre che alla ripresa della produzione agricola e industriale e alla riorganizzazione delle attività dopo il conflitto bellico. Con d.lgs. n. 1019/1948 il Governo italiano ha approvato l'Accordo con le Nazioni Unite per la gestione di tale fondo.

2. Il Fondo ha continuato ad operare sino ad oggi ed è gestito dal Ministero dell'Interno. Da molti anni persegue solo la prima finalità sopra indicata, cioè la promozione di interventi socio-assistenziali in favore delle fasce più deboli della popolazione.

3. Il Fondo è regolato dal DPCM 20.10.94, n. 755 (doc.1) che definisce i criteri di gestione del patrimonio, le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva e soprattutto, per quanto qui rileva, le aree di intervento: l'art. 3 prevede, in proposito, che i progetti finanziati siano orientati a favore di “persone in stato di bisogno e fasce sociali deboli, quali, in particolare, minori, giovani, anziani, persone con handicap, emarginati, famiglie-problema, tossicodipendenti, stranieri, nomadi”.

4. Con direttiva in data 10.4.19 (doc. 2) il Ministero dell'Interno ha disposto che per l'anno in corso i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della Riserva ed ogni altra somma della Riserva stessa, per un totale di euro 1.800.000 “siano destinati a programmi socio assistenziali aventi come destinatari cittadini italiani che si trovano in condizioni di marginalità sociale”.

5. Analoghe direttive sono state emesse dal Ministero negli anni passati per l'utilizzo dei fondi, ma, a quanto risulta, è la prima volta, in oltre 50 anni che il governo introduce una riserva per la destinazione



dei fondi in favore dei soli cittadini italiani, peraltro in contraddizione con lo stesso DPCM citato (che come si è visto fa riferimento agli stranieri come possibili destinatari degli interventi).

6. In data 12.6. 19 il Ministero ha pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione di progetti a valere sul Fondo con scadenza 18 luglio 2019 recante la stessa limitazione di cui alla Direttiva ministeriale (doc.3)

7. Con lettera in data 3.7.19 (doc.4) ASGI ha segnalato al Ministero l'illegittimità della clausola contenente la "riserva di cittadinanza" invitando il Ministero a modificare l'avviso.

8. Con lettera in data 16.7.19 (doc.5) il Ministero ha risposto dichiarando – in palese contraddizione con il tenore letterale del precedente avviso - che la destinazione dei progetti agli italiani non costituisce requisito di ammissione alla selezione, ma determina un "carattere prioritario". L'oscura precisazione è meglio chiarita dalla "comunicazione proroga termine di scadenza" allegata alla risposta del Ministero e probabilmente resa pubblica, con la quale si proroga il termine di scadenza delle domande al 30.7.19, precisando che l'importo di euro 1.800.000 "è destinato con carattere prioritario a progetti socio assistenziali aventi come destinatari cittadini italiani che si trovano in condizioni di marginalità sociale diretti a fornire gli interventi ... (di cui si dirà meglio nel prosieguo) . I motivi di inammissibilità sono esclusivamente quelli indicati al paragrafo 4 dell'avviso pubblico."

9. Con lettera in data 17.7.19 (doc.6) ASGI ha risposto alla nota del Ministero ribadendo la contestazione anche con riferimento all'asserito "carattere prioritario" .

10. Il Ministero non ha dato ulteriore riscontro.

11. Le associazioni ricorrenti ritengono che l'avviso, nonostante l'intervenuta "correzione", costituisca discriminazione in ragione della nazionalità (e, per quanto occorra, anche della origine etnica)..."

-dal canto suo, la difesa del Ministero dell'Interno ha sottolineato in fatto che:

"...il Fondo U.N.R.R.A., gestito dal Ministero dell'Interno, è regolato dal DPCM del 20.10.1994, n. 755 e persegue quale finalità la promozione di interventi socio - assistenziali in favore delle fasce sociali più deboli della popolazione, come i minori, anziani, persone con handicap, emarginati, tossicodipendenti, stranieri e nomadi.

Ogni anno, una Direttiva del Ministro individua i settori che si intendono beneficiare.

La Direttiva del Ministro del 10.04.2019, (allegato 1) ha disposto, per l'anno 2019, che i proventi della gestione del patrimonio della Riserva, pari ad euro 1.800.000,00, debbano essere destinati con carattere prioritario a progetti socio-assistenziali, aventi come destinatari cittadini italiani in condizione di marginalità sociale diretti a fornire:

1. interventi per la realizzazione o il potenziamento di servizi socioassistenziali in favore di minori, anziani e disabili;
2. interventi per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

In attuazione di quanto previsto dalla suddetta Direttiva, è stato poi adottato l'Avviso pubblico a firma del Capo Dipartimento del 12 giugno 2019 (allegato 2), nel quale sono stati poi indicati i requisiti di ammissibilità e le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi, disponendo la scadenza del 18 luglio 2019 per la presentazione dei progetti.

Con nota del 3.07.2019 (allegato 3), l'Associazione per gli Studi sull'immigrazione (ASGI), pur rilevando che il requisito della cittadinanza italiana non rappresentava una causa di inammissibilità delle domande indicate nell'Avviso, ha lamentato tuttavia l'illegittimità del riferimento ai soli cittadini italiani quali destinatari dei progetti da finanziare con i fondi in questione, in quanto discriminatorio ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 41 del D. lgs n. 286/1998 (T.U. immigrazione), nonché dell'art.3 della Costituzione.

Al fine di fornire chiarimenti in merito, veniva pubblicato, sul portale U.N.R.R.A., nella sezione già dedicata alla pubblicazione del bando, il seguente Avviso "Comunicazione proroga termine di scadenza" del 16.07.2019, (allegato 4), con il quale veniva differito anche il termine di scadenza delle domande di contributo al 30.07.2019: "Allo scopo di fornire dettagliati chiarimenti all'Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire UN.R.R.A. per l'anno 2019. - Prof. n.4742 del 12 giugno 2019 e ad integrazione dello stesso, si precisa che, i proventi derivanti dalla



gestione del patrimonio della Riserva ed ogni altra somma della Riserva stessa per euro 1.800.000,00 sono destinati con carattere prioritario a progetti socioassistenziali aventi come destinatari cittadini italiani che si trovano in condizione di marginalità sociale".

Della pubblicazione di tale Avviso è stata informata tempestivamente l'Associazione per gli Studi sull'Immigrazione (ASGI) con nota datata 16 luglio 2019 (allegato 5), nella quale si è evidenziato che ai fini della selezione dei progetti assumeva primaria rilevanza l'esame delle inammissibilità delle domande di contributo, elencate nell'Avviso pubblico del 12 giugno 2019, nell'ambito delle quali non vi era alcun riferimento alla cittadinanza dei destinatari e che, nella Direttiva del Ministro, nel finalizzare i contributi, si faceva riferimento al solo "carattere prioritario" dei progetti socio-assistenziali aventi come destinatari cittadini italiani.

Con lettera datata 17.07.2019 (allegato 6), l'ASGI nel prendere atto che il riferimento alla nazionalità dei destinatari degli interventi socio-assistenziali finanziati dal Fondo non costituiva un requisito di ammissibilità delle domande di contributo, ha sostenuto, tuttavia, che il requisito di "priorità" comportava, comunque un trattamento meno favorevole per i soggetti che presentavano progetti rivolti anche agli stranieri, ribadendo, pertanto, la necessità di revocare la predetta clausola nel senso che la nazionalità italiana dei destinatari dei progetti non poteva costituire titolo di preferenza nell'assegnazione dei contributi stessi.

Con pec in data 24.07.2019 (allegato 7) il Ministero invitava l'Associazione ASGI a mettersi in contatto con il dirigente responsabile della procedura, per chiarire maggiormente il contenuto della Comunicazione del 16.07.2019.

In mancanza di riscontro, in data 30 luglio 2017, veniva pubblicato il seguente nuovo Avviso "Comunicazione ulteriore proroga termine di scadenza" (allegato 8) con il quale si fornivano ulteriori precisazioni: "Allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti all'Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire UN.R.R.A. per l'anno 2019. - Prot. n.4742 del 12 giugno 2019 e ad integrazione dello stesso, si precisa che i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della Riserva ed ogni altra somma della Riserva stessa per euro 1.800.000,00 sono destinati con carattere prioritario a progetti socio-assistenziali ivi indicati aventi come destinatari cittadini italiani e i soggetti ad essi equiparati anche ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - TU Immigrazione ("stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno").

Veniva, inoltre, disposta una nuova proroga di ben 30 giorni per la presentazione delle domande di contributo, ovvero al 30 agosto 2019, al fine di consentire la partecipazione di tutti i soggetti interessati. Della pubblicazione di tale Comunicazione veniva data tempestiva informazione, mediante pec in data 30.07.2019, all'Associazione per gli Studi sull'Immigrazione (ASGI) (allegato 9)..."

-ora, alla luce sia delle ultime disposizioni introdotte con l'avviso del 30 luglio 2017 sia della contestuale proroga del termine di presentazione delle domande al 30 agosto 2019, la difesa del Ministero dell'Interno ha sostenuto che:

"...il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di una condizione dell'azione: l'interesse ad agire.

Ciò in ragione della modifica, mediante l'Avviso del 30.07.2019 (cfr. allegato 8), della clausola che avrebbe riservato, con carattere prioritario, ai programmi socio-assistenziali, aventi come destinatari cittadini italiani, in condizione di marginalità sociale, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio.

Invero, con tale ultimo Avviso è stato specificato che le suddette provvidenze sarebbero state destinate a progetti aventi quali beneficiari non solo i cittadini italiani ma anche gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.

Di tale circostanza la ricorrente ASGI è stata resa edotta dall'Amministrazione con nota in data 30.07.2019 (cfr. allegato 9)..."



-con le memorie depositate il 12 ed il 15 giugno 2020 le difese delle ricorrenti hanno chiesto che l'accertamento della natura discriminatoria dei provvedimenti del Ministero dell'Interno nonché l'ordine di modifica degli stessi nelle parti dichiarate illegittime ricomprenda anche l'esclusione dai benefici statali degli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno e, cioè, degli stranieri non contemplati dall'art.41 TU immigrazione;

-sul punto, è fondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha rilevato trattarsi di una inammissibile estensione delle domande originarie perché formulata con riferimento ad una diversa ed ulteriore *causa petendi* rispetto a quella originaria;

-la circostanza della sussistenza di un diritto soggettivo da parte di stranieri titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno costituisce, infatti, l'allegazione in fatto e di diritto di una situazione soggettiva non presente nel ricorso introduttivo del presente procedimento ex art.702 bis c.p.c. e, come tale, estranea al perimetro processuale e di merito configurato *ab origine*;

ooo

-nel merito, va sottolineato che, con l'avviso del 30 luglio 2019 e con la successiva proroga dei termini per la presentazione delle domande al 30 luglio 2019, sono state rimosse le precedenti disposizioni aventi portata discriminatoria, consentendo alla più ampia platea dei potenziali destinatari un termine sufficiente per l'elaborazione e la presentazione delle nuove domande;

-le modifiche così apportate non sono peraltro idonee a vanificare l'attualità dell'interesse ad agire delle ricorrenti sotto il profilo sia dell'accertamento della natura discriminatoria degli originari provvedimenti del Ministero dell'Interno sia delle conseguenti pretese risarcitorie;

-la Direttiva del Ministero dell'Interno del 10 aprile 2019 (doc.1 ric.ti) presentava senz'altro un carattere discriminatorio nella parte in cui prevedeva, con riferimento all'anno 2019, che i proventi della gestione del patrimonio della Riserva, pari ad € 1.800.000,00, fossero destinati *con carattere prioritario a progetti socio-assistenziali aventi come destinatari cittadini italiani in condizione di marginalità sociale*, anziché essere estesa anche ai soggetti ad essi equiparati anche ai sensi dell'art.41 del D.l.vo n.286 del 25 luglio 1998 e, cioè, agli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno nonché ai minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno;

-sotto questo profilo, sono infatti condivisibili le argomentazioni formulate dalle difese delle ricorrenti, le quali, con riferimento al carattere prioritario dei progetti aventi come destinatari cittadini italiani in condizione di marginalità sociale (definita come "clausola di cittadinanza"), hanno affermato che:

"...secondo l'interpretazione letterale accadrà che ai progetti rivolti ai cittadini italiani verrà attribuito "carattere prioritario" con conseguente attribuzione prioritaria delle risorse.

Secondo una interpretazione più benevole potrà invece accadere che due enti aventi i requisiti previsti dall'avviso presenteranno due progetti destinati ad ottenere un punteggio identico secondo i criteri allegati all'avviso; ma quello che avrà indicato la destinazione dei servizi ai soli cittadini italiani verrà preferito rispetto all'altro che tale requisito non aveva indicato.

Nell'un caso o nell'altro:

- i presentatori saranno indotti a introdurre nel progetto la clausola discriminatoria al fine di garantirsi il titolo di preferenza;

- ove risultati vincitori saranno tenuti a dare applicazione alla clausola e dunque a porre in essere la discriminazione riservando il servizio offerto ai soli cittadini italiani, in violazione delle norme sopra richiamate.

I profili di diritto secondo i quali una situazione come quella sopra descritta viene in rilievo sono diversi e possono essere così schematizzati..."



“...il comportamento contestato costituisce innanzitutto discriminazione diretta: per effetto della clausola gli stranieri riceveranno meno prestazioni di quelle ottenute dagli italiani o comunque meno prestazioni di quelle che avrebbero ottenuto qualora la clausola non fosse stata introdotta.

La clausola dunque, benché indirizzata agli enti proponenti e non agli stranieri, ha dunque un effetto diretto di svantaggio a danno di questi ultimi.

Né potrebbe eccepirsi che trattasi di svantaggio meramente potenziale dipendendo dalla circostanza che qualche candidato dichiara di aderire alla “clausola di cittadinanza”.

Si ha infatti discriminazione anche quando il soggetto comparato sia meramente ipotetico nel senso che, ove esistente, sarebbe comunque trattato in maniera più favorevole: proprio per questo, secondo la definizione comunitaria, si ha discriminazione allorché una persona sia trattata meno favorevolmente di quanto “sarebbe trattata un’altra, in una posizione analoga”.

Nel caso di specie, l’ente che non aderisce alla “clausola cittadinanza” viene trattato meno favorevolmente di quanto “sarebbe trattato” un ente che avesse invece aderito alla clausola e si trovasse per il resto (eventualmente per avere ottenuto il medesimo punteggio) in una situazione analoga. La fattispecie è dunque perfettamente coincidente con quella descritta dalle norme sopra indicate.

Naturalmente la discriminazione dell’ente si riverbera in discriminazione dei destinatari che, in quanto stranieri, otterrebbero meno prestazioni di quelle che avrebbero ottenuto in assenza della clausola...”

-in definitiva, deve convenirsi che l’Avviso pubblico emanato il 12 giugno 2019 dal Ministero dell’Interno costituisca un atto discriminatorio per ragioni di nazionalità, secondo il disposto dell’art.2, primo comma, lett.a) del D.l.vo n.215 del 9 luglio 2003, per il quale vi è discriminazione diretta quando, per la razza o l’origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga;

-il carattere discriminatorio è poi perdurato con la successiva “comunicazione proroga termine di scadenza” allegata alla lettera del Ministero in data 16 luglio 2019, con la quale la categoria dei destinatari veniva estesa “con carattere prioritario” a “progetti socio assistenziali aventi come destinatari cittadini italiani che si trovano in condizioni di marginalità sociale...”;

-il criterio della priorità in favore dei cittadini italiani integra comunque una discriminazione nei termini analiticamente articolati dalla difesa delle ricorrenti, poiché deteriore rispetto alla piena parità di trattamento che deve essere riservata agli stranieri rientranti nella previsioni di cui all’art.41 TU immigrazione;;

-solo con la comunicazione del 30 luglio 2019 e con la contestuale proroga dei termini di presentazione dei progetti al 30 agosto 2019 veniva definitivamente eliminato il criterio del carattere prioritario nell’assegnazione ai cittadini italiani e posta piena equiparazione tra costoro e gli stranieri di cui al cit. art.41 TU immigrazione;

-l’accertamento della natura discriminatoria dei provvedimenti del 10 aprile e del 16 luglio 2019 non può peraltro essere integrato con la formulazione, nei confronti del Ministero dell’Interno, dell’ordine di modifica degli avvisi e di riapertura dei termini di presentazione delle domande;

-infatti, con la comunicazione del 30 luglio 2019 e la proroga dei termini di presentazione delle domande fino al 30 agosto 2019 – ancorché effettuate con pubblicità informale -- è stato consentito agli interessati di predisporre e presentare i progetti per accedere ai relativi benefici economici;

-anche l’ulteriore richiesta di impartire al Ministero dell’Interno l’ordine di non inserire, nei successivi analoghi bandi, criteri discriminatori simili a quelli oggetto della presente pronuncia di accertamento, non merita accoglimento;



-vertendosi in materia di attività amministrativa, tale richiesta potrà essere di volta in volta formulata innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria dai titolari di diritti soggettivi e/o dalle rispettive associazioni di rappresentanza che, con riferimento ai nuovi bandi che in ipotesi presentino analoga portata discriminatoria, lamentino in concreto la lesione delle loro specifiche posizioni giuridiche;

-la domanda proposta dalle ricorrenti per la condanna del Ministero dell'Interno, in favore di ciascuna di esse, al risarcimento dei danni subiti dai soggetti dalle stesse rappresentate in ragione della natura discriminatoria dei provvedimenti in esame nonché per finalità dissuasorie rispetto alla futura attività amministrativa non merita accoglimento;

-considerato che i provvedimenti discriminatori appaiono essere stati eliminati (anche) su sollecitazione delle associazioni ricorrenti e che i potenziali candidati alla presentazione dei progetti hanno potuto partecipare al bando come configurato a partire dal 30 luglio 2019, deve ritenersi che la presente pronuncia, ancorché di natura dichiarativa, abbia una portata pienamente soddisfacente dei diritti violati;

-non si fa luogo all'ordine di pubblicazione del presente provvedimento;

-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle ricorrenti con riferimento all'attività processuale svolta in base alla Tabella dei compensi;

**P.Q.M.**

in accoglimento del ricorso ex art.702 bis c.p.c. nei termini indicati in motivazione, così

**dispone:**

1) accerta la natura discriminatoria della direttiva del 10 aprile 2019, dell'avviso pubblico del 12 giugno 2019 e della comunicazione del 16 luglio 2019 emanati dal Ministero dell'Interno;

2) condanna il Ministero dell'Interno alla rifusione, in favore di ciascuna delle ricorrenti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.372,00, di cui € 400,00 per spese ed € 3.972,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.

Si comunichi.

Milano, 28 luglio 2020

Il Giudice  
dott. Angelo Claudio Ricciardi

Si comunichi.

Milano, 28 luglio 2020

Il Giudice  
dott. Angelo Claudio Ricciardi

